

## **Arbitrato - Tribunale di Milano: il lodo irrituale è invalido in presenza di una erronea percezione dei dati di fatto**

17 Ottobre 2015

ELSA, Pietro Lopreiato

Il Tribunale di Milano statuisce che **per la pronuncia di invalidità di un lodo irrituale rileva una erronea percezione dei dati di fatto posti a fondamento della decisione.**

Una società, a causa di un lodo irrituale non adempiuto, agisce per ottenere la emissione di un decreto ingiuntivo che costringe il convenuto a risarcire il danno per inadempimento del patto di opzioni “put” su partecipazioni societarie. Quest’ultimo si oppone.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che tutti i punti sollevati dal ricorrente siano da rigettarsi in quanto tesi ad **inficiare le determinazioni degli arbitri stessi.**

Si ritiene che **a determinare la declaratoria di invalidità di un lodo irrituale non siano errori di valutazione**, al pari di quanto accade nell’ipotesi stabilita dall’articolo 828 del Codice di Procedura Civile valevole per il lodo rituale, **ma una erronea percezione dei dati di fatto.**

Perché dunque un lodo irrituale sia affetto da errore, bisogna che si tratti di un **errore essenziale e riconoscibile**, in linea con quanto disposto dall’articolo 1428 del Codice Civile.

[Sentenza](#) consultabile sul sito Giurisprudenza delle Imprese.

**(Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di impresa - Dottoressa Marianna Galioto, Sentenza 3-6 agosto 2015, n.9301)**

Il Tribunale di Milano statuisce che **per la pronuncia di invalidità di un lodo irrituale rileva una erronea percezione dei dati di fatto posti a fondamento della decisione.**

Una società, a causa di un lodo irrituale non adempiuto, agisce per ottenere la emissione di un decreto ingiuntivo che costringe il convenuto a risarcire il danno per inadempimento del patto di opzioni “put” su partecipazioni societarie. Quest’ultimo si oppone.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che tutti i punti sollevati dal ricorrente siano da rigettarsi in quanto tesi ad **inficiare le determinazioni degli arbitri stessi.**

Si ritiene che **a determinare la declaratoria di invalidità di un lodo irrituale non siano errori di valutazione**, al pari di quanto accade nell’ipotesi stabilita dall’articolo 828 del Codice di Procedura Civile valevole per il lodo rituale, **ma una erronea percezione dei dati di fatto.**

Perché dunque un lodo irrituale sia affetto da errore, bisogna che si tratti di un **errore essenziale e riconoscibile**, in linea con quanto disposto dall’articolo 1428 del Codice Civile.

[Sentenza](#) consultabile sul sito Giurisprudenza delle Imprese.

**(Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di impresa - Dottoressa Marianna Galioto, Sentenza 3-6 agosto 2015, n.9301)**

**Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---